



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019;

VISTO, l’articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio triennale 2018-2020;

VISTO l’articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017 il quale ha rifinanziato il predetto fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 800 milioni di euro per l’anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche;

VISTO, l’articolo 1, comma 1073, della citata legge n. 205 del 2017 che prevede, a valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072 e nell’ambito dei settori di spesa ivi indicati, che una quota annua pari a 70 milioni di euro può essere destinata al finanziamento: a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del « Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione » e non ancora finanziati; b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074;

VISTO, l’articolo 1, comma 1074, della citata legge n. 205 del 2017 il quale dispone che gli interventi di cui al comma 1073 siano individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATA la sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2018, n. 74;

CONSIDERATO che il riparto del citato fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;

CONSIDERATO che i programmi di spesa, potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il comma 1075 del medesimo articolo 1 della richiamata legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che al fine del monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento nonché sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere;

VISTE le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato;

CONSIDERATO che occorre procedere alla ripartizione delle risorse del fondo;

VISTI i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è disposta la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. Nell'ambito dei settori di spesa individuati, gli interventi sono realizzati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati.

3. I programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere corredati

del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

4. Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1

Riparto Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per lettera – Ministero

	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2033	TOTALE
a) trasporti e viabilità	79.100.000	150.000.000	190.000.000	1.720.122.000	7.182.178.000	9.321.400.000
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	79.100.000	150.000.000	190.000.000	1.720.122.000	7.182.178.000	9.321.400.000
b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	60.560.000	155.200.000	217.740.000	1.419.600.000	1.689.900.000	3.543.000.000
MINISTERO AMBIENTE	10.560.000	25.500.000	50.000.000	93.940.000	0	180.000.000
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	50.000.000	129.700.000	167.740.000	1.325.660.000	1.689.900.000	3.363.000.000
c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collattamento, fognatura e depurazione	17.000.000	77.490.000	113.995.361	428.990.000	154.707.559	792.182.920
MINISTERO AGRICOLTURA	12.000.000	17.490.000	26.195.361	52.190.000	0	107.875.361
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5.000.000	60.000.000	87.800.000	376.800.000	154.707.559	684.307.559
d) ricerca	61.860.000	89.480.000	90.734.639	362.720.000	796.230.000	1.401.024.639
MINISTERO DELLA DIFESA	6.000.000	4.000.000	0	0	0	10.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	100.000	200.000	200.000	0	0	500.000
MINISTERO AGRICOLTURA	1.020.000	5.000.000	4.504.639	0	0	10.524.639
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	0	1.000.000	4.000.000	95.000.000	20.000.000	120.000.000
MINISTERO ISTRUZIONE	19.640.000	46.280.000	50.960.000	211.890.000	746.230.000	1.075.000.000
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	30.000.000	30.000.000	25.000.000	45.000.000	0	130.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	5.100.000	3.000.000	6.070.000	10.830.000	30.000.000	55.000.000
e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche	19.000.000	34.000.000	76.630.000	655.559.818	1.096.695.772	1.881.885.590
MINISTERO AMBIENTE	4.000.000	19.000.000	50.930.000	219.818.862	77.823.294	371.572.156
MINISTERO DELLA DIFESA	10.000.000	10.000.000	15.700.000	57.100.000	297.000.000	389.800.000
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	5.000.000	5.000.000	10.000.000	378.640.956	721.872.478	1.120.513.434
f) edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria	191.546.847	235.535.754	286.024.000	1.101.696.295	3.805.925.047	5.620.727.942
MINISTERO DELLA DIFESA	0	0	0	118.660.000	1.565.000.000	1.683.660.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.869.160	26.057.500	37.387.500	170.938.540	177.281.900	419.534.600
MINISTERO DELL'INTERNO	6.550.000	22.000.000	47.550.000	167.252.000	25.128.000	268.480.000
MINISTERO AFFARI ESTERI	1.580.000	2.050.000	2.150.000	28.400.000	17.600.000	51.780.000
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	34.800.000	36.400.000	40.000.000	135.000.000	230.000.000	476.200.000
MINISTERO BENI CULTURALI	0	0	0	158.955.755	286.095.147	445.050.901
MINISTERO AGRICOLTURA	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	36.337.687	30.758.254	37.246.500	6.000.000	25.000.000	135.342.441
MINISTERO ISTRUZIONE	61.360.000	49.320.000	62.950.000	190.100.000	1.479.820.000	1.843.550.000
MINISTERO DELLA SALUTE	43.050.000	67.950.000	57.740.000	126.390.000	0	295.130.000
g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni	160.800.000	384.600.000	600.000.000	3.503.832.883	2.225.254.254	6.874.486.337
MINISTERO DELLA DIFESA	33.300.000	153.000.000	260.800.000	1.482.122.083	376.286.449	2.305.508.532
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	80.000.000	100.000.000	130.000.000	151.920.000	599.797.805	1.061.717.805
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	47.500.000	131.600.000	209.200.000	1.869.790.000	1.249.170.000	3.507.260.000
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali	34.482.840	131.715.560	210.455.560	331.468.035	646.237.927	1.354.379.921
MINISTERO DELLA DIFESA	6.400.000	6.500.000	11.100.000	65.500.000	435.000.000	524.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.610.840	2.715.560	3.715.560	17.465.300	38.536.980	65.044.240
MINISTERO DELL'INTERNO	4.272.000	17.000.000	29.840.000	184.048.000	154.840.000	390.000.000
MINISTERO AFFARI ESTERI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	5.000.000
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	15.600.000	99.800.000	160.300.000	52.520.000	0	328.220.000
MINISTERO BENI CULTURALI	0	0	0	9.934.735	17.880.947	27.815.681
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	2.100.000	4.700.000	4.500.000	0	0	11.300.000
MINISTERO ISTRUZIONE	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
i) prevenzione del rischio sismico	1.637.500	89.562.500	101.862.500	588.626.357	873.490.957	1.655.179.813
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.562.500	562.500	1.562.500	6.631.010	14.681.490	25.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	75.000	4.000.000	15.300.000	57.648.000	0	77.023.000
MINISTERO BENI CULTURALI	0	0	0	99.347.347	178.809.467	278.156.813
MINISTERO ISTRUZIONE	0	85.000.000	85.000.000	425.000.000	680.000.000	1.275.000.000
l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie	68.000.000	120.000.000	120.000.000	16.557.891	29.801.578	354.359.469
MINISTERO BENI CULTURALI	0	0	0	16.557.891	29.801.578	46.359.469
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	65.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	305.000.000
m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso	81.012.813	131.416.186	151.557.940	1.241.465.427	1.416.114.489	3.021.566.855
MINISTERO DELLA DIFESA	21.200.000	43.030.000	52.300.000	415.500.000	369.240.000	901.270.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	8.957.500	8.464.440	8.634.440	34.665.150	149.599.630	210.321.160
MINISTERO DELL'INTERNO	41.411.190	44.000.000	49.000.000	454.392.000	384.608.000	973.411.190
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	9.444.123	35.921.746	40.123.500	250.908.277	480.166.859	816.564.505
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	0	0	1.500.000	86.000.000	32.500.000	120.000.000
n) eliminazione delle barriere architettoniche	25.000.000	16.000.000	21.000.000	149.362.095	83.444.418	294.806.513
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	5.000.000
MINISTERO BENI CULTURALI	0	0	0	46.362.095	83.444.418	129.806.513
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	24.000.000	15.000.000	20.000.000	101.000.000	0	160.000.000
Totale complessivo	800.000.000	1.615.000.000	2.180.000.000	11.520.006.000	20.000.000.000	36.115.000.000

Importi in euro

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il sostegno degli investimenti pubblici rappresenta uno dei principali obiettivi della politica economica del Governo. A tale impegno contribuiscono in misura significativa gli interventi adottati con le leggi di bilancio per il 2017 e il 2018. Con la prima è stato istituito il Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti infrastrutturali del Paese con uno stanziamento complessivo di 47,5 miliardi di euro; con la seconda è stato previsto il rifinanziamento del Fondo per ulteriori 36,1 miliardi di euro. Complessivamente le risorse stanziare nel periodo 2017-2033, sono pari a 83,7 miliardi.

La legge di bilancio per il 2018-2020 ha rifinanziato il predetto fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Il Fondo investimenti infrastrutturali intende accrescere la dotazione di capitale materiale e immateriale del Paese, così da accrescere la sicurezza dei cittadini, migliorare la qualità dei servizi pubblici, rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo. Esso deve contribuire a rendere la politica economica più orientata al medio e al lungo termine. Le grandi infrastrutture, la sicurezza delle scuole, la tutela del territorio, lo sviluppo di tecnologie di avanguardia, l'attività di ricerca, la sicurezza interna ed esterna devono infatti poter contare su risorse preordinate su tempi lunghi.

Nell'ambito dei settori di spesa individuati, gli interventi sono realizzati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati, in conformità con quanto recato dalla sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2018, n. 74.

L'art. 1, c. 1072 della legge 205/2017 – Legge di bilancio 2018, prevede che le risorse del fondo in questione, istituito presso il MEF, siano ripartite con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I programmi di spesa, potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli interventi adottati saranno oggetto di apposito monitoraggio ai sensi del DLGS 229/2011, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Ciascun Ministero, infine, predisponde una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento nonché sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

La proposta di riparto del Fondo è stata definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico.

La tabella allegata al DPCM illustra il riparto delle risorse del fondo per Ministeri e per i settori di intervento previsti dalla norma (lettere).

Relazione Tecnica

L'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede il rifinanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 della legge 11 dicembre 2016, di 800 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, di 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in favore di specifici interventi nei settori: a) trasporti e viabilità, b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche.

La proposta di riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse è stata definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con gli stanziamenti annualmente previsti dalla disposizione della legge di bilancio e con gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a questa associati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla stessa legge di bilancio per il 2018-2020.

La proposta di riparto delle risorse del Fondo tra Ministeri, tra i settori di intervento previsti dalla norma è illustrata nella tavola dello schema di decreto.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

TITOLO:

**Schema di DPCM di ripartizione del fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
(Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1072)**

Referente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze e altre Amministrazioni Centrali competenti

<i>SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il provvedimento è finalizzato a rifinanziare il Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

Le risorse stanziare per il Fondo dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 sono pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'obiettivo principale dell'intervento normativo è la dotazione di capitale materiale e immateriale per il Paese, in modo da accrescere la sicurezza dei cittadini, migliorare la qualità dei servizi pubblici, rafforzare la competitività del sistema produttivo. Con tale intervento si intende regolare scelte di politica economica in una programmazione di medio e lungo termine. Le grandi infrastrutture, la sicurezza delle scuole, la tutela del territorio, lo sviluppo di tecnologie di avanguardia, l'attività di ricerca, la sicurezza interna ed esterna devono infatti poter contare su risorse preordinate su tempi lunghi.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Pur segnalando che la materia del DPCM in esame ha impatti diretti ed indiretti di difficile misurazione, si evidenzia che il provvedimento prevede un sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base del quale ciascun Ministero è tenuto ad inviare entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento nonché sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere (articolo 1 comma 1075 della legge n. 205 del 2017).

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti, destinatari diretti, dell'intervento normativo sono le amministrazioni centrali dello Stato. Esso avrà, inoltre, un impatto indiretto anche su altri soggetti istituzionali, come ad esempio gli enti territoriali, che beneficeranno delle infrastrutture realizzate sul territorio. Infine, in considerazione del fatto che uno degli scopi del decreto in questione è anche incentivare gli investimenti per le infrastrutture, si attendono effetti positivi generali per l'intera collettività.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento normativo in oggetto si inserisce in una politica generale di incentivazione del sistema infrastrutturale del Paese.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Il presente DPCM è espressamente previsto dai commi 1072 e seguenti della legge n. 205 del 2017.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non esistono opzioni alternative per attuare il dettato normativo.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Per le Amministrazioni Centrali l'intervento normativo agisce come stimolo all'iniziativa.

L'intervento non presenta svantaggi.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

L'intervento normativo non comporta effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese. Tuttavia, una più efficiente programmazione degli investimenti pubblici, assieme a una maggiore attenzione per i risultati resi con le risorse stanziare dal presente DPCM, dovrebbero accelerare le iniziative dei soggetti istituzionali coinvolti nella predisposizione di progetti volti a dotare il Paese di uno sviluppo infrastrutturale con il coinvolgimento delle imprese che intrattengono rapporti diretti con le amministrazioni pubbliche.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'intervento normativo non comporta effetti in termini di oneri informativi e costi amministrativi su cittadini e imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Considerato che il DPCM è finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche, è necessario attendere il monitoraggio sopraccitato al fine di desumere le condizioni e i fattori incidenti.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento ha impatti diretti sul funzionamento del mercato, pertanto, la più efficiente programmazione finanziaria e una maggiore flessibilità gestionale tra gli investimenti previsti, assieme a una maggiore attenzione per i risultati e i servizi dovrebbero assicurare il rispetto dei principi comunitari di concorrenza e di non discriminazione delle imprese con impatti positivi in generale sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I responsabili dell'attuazione sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutte le Amministrazioni Centrali competenti.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Nessuna in particolare.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti meccanismi volti alla revisione dell'intervento regolatorio.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti prioritari da monitorare sono lo stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di DPCM di ripartizione del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.*

Lo schema di DPCM si pone l'obiettivo di integrare le risorse già previste in relazione al Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti attualmente in vigore:

- legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio triennale 2018-2020”;

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di DPCM in esame dà attuazione, in particolare, al contenuto recato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è conforme alla sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2018, n. 74, relativa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto disposte all'articolo 1, comma 2, che “gli interventi sono realizzati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati”.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento in esame non ha impatto con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non sussistono indicazioni in merito.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il decreto in esame non prevede l'emanazione di successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame.